

DETASSARE GLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ DEL 2013 E NEL 2014?

Nel settore degli studi professionali, sulla scorta di quanto previsto dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ed a seguito della stipula dell'accordo quadro sulla detassazione, da parte di Confprofessioni con i sindacati di categoria (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil), lo scorso 13 giugno 2013, sono stati sottoscritti specifici accordi territoriali per rendere operativo il regime di imposta agevolata del 10%, da applicare alle somme corrisposte ai dipendenti del settore privato, in presenza di determinati requisiti.

Gli accordi territoriali richiamati sono stati, successivamente, depositati presso le D.T.L. territorialmente competenti entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità ed hanno, pertanto, prodotto effetto dalla data di stipula.

Ad oggi, le Regioni che hanno provveduto a sottoscrivere gli accordi richiamati sono:

- ✓ Calabria (14 giugno 2013);
- ✓ Emilia Romagna (18 giugno 2013);
- ✓ Piemonte (20 giugno 2013);
- ✓ Alto Adige (21 giugno 2013);
- ✓ Umbria (25 giugno 2013);
- ✓ Liguria (25 giugno 2013);
- ✓ Lazio (28 giugno 2013);
- ✓ Toscana (28 giugno 2013);
- ✓ Sardegna (28 giugno 2013);
- ✓ Lombardia (4 luglio 2013);
- ✓ Veneto (9 luglio 2013);
- ✓ Sicilia (18 luglio 2013);
- ✓ Marche (26 luglio 2013);
- ✓ Campania (31 luglio 2013);
- ✓ Friuli Venezia Giulia (21 ottobre 2013);
- ✓ Basilicata (1 dicembre 2013).

Premesso che è auspicabile che i datori di lavoro abbiano provveduto ad applicare il regime agevolato del 10% ai propri dipendenti nei tempi stabiliti, è opportuno, evidenziare cosa succeda, nei casi in cui i datori di lavoro medesimi, nonostante la presenza di accordi territoriali attuativi dell'accordo quadro su richiamato, non abbiano provveduto ad applicare l'imposta sostitutiva (assoggettando cioè le somme a tassazione ordinaria) sulle retribuzioni premiali. A tal proposito, l'Agenzia delle entrate con circolare 11/E/2013 del 30 aprile è intervenuta, chiarendo che, il datore di lavoro medesimo avrà comunque la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva già con la prima retribuzione utile, ritenendo a tal proposito scomputabile l'eccedenza di ritenuta operata (e versata) secondo le modalità indicate nel D.p.r. n. 445/1997, riducendo, quindi, l'importo delle ritenute dovute.¹

È sulla base di tale presupposto che, diviene altrettanto opportuno comprendere, cosa accada, invece, qualora il datore di lavoro abbia applicato la detassazione, in assenza di un accordo territoriale che ne consenta la possibilità. In questo caso, infatti, richiamando la circolare n. 15/2013 del Ministero del lavoro, si sostiene che nei casi in cui il datore di lavoro abbia assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni in tutto o in parte non rientranti nei presupposti e limiti stabiliti dal decreto, egli dovrà versare la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, con applicazione di sanzioni ed interessi.

La stessa conseguenza si avrà, qualora l'agevolazione venga applicata per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione (per un contratto sottoscritto pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare l'agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far "retroagire" l'efficacia delle previsioni collettive)².

Quanto detto vale per l'anno 2013. Cosa accadrà per il 2014?

Dal tenore letterale dei commi 481 e 482, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013)³, il regime di detassazione sembrerebbe prorogato anche per l'anno 2014. Infatti, proprio il comma 482

¹ "Il datore di lavoro potrebbe anche avere scelto per ragioni di prudenza di assoggettare a tassazione ordinaria retribuzioni rientranti - da una verifica ex post - nei presupposti e nei limiti stabiliti dal decreto e, quindi, potenzialmente assoggettabili al regime sostitutivo. In questo caso si ritiene che il datore di lavoro possa applicare l'imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare il versamento di ritenute alla fonte operate in misura superiore, rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di imposta sostitutiva, scomputando l'eccedenza nei versamenti successivi, secondo le modalità indicate nel D.P.R. n. 445 del 1997"

² In ogni caso l'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione (per un contratto sottoscritto pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare l'agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far "retroagire" l'efficacia delle previsioni collettive). Ciò evidentemente non vale in relazione alla corresponsione di voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale (ad es. corresponsione di premi di produttività sulla base delle risultanze circa il realizzarsi di obiettivi su base annua). Inoltre, per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l'erogazione di una "retribuzione di produttività" coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del D.P.C.M., sarà possibile l'applicazione dell'agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno; in tal caso la "autodichiarazione" - di seguito indicata - sarà evidentemente volta a confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dal Decreto.

³ **c. 481.** "Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di ((305 milioni)) di euro per

evidenzia l'applicazione, con le medesime modalità del 2013, anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, entro il limite massimo complessivo di 600 milioni di euro.

Resta da chiedersi, tuttavia, quando e se verrà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione (il cui termine di scadenza era fissato per il 15 gennaio 2014), che darà esecuzione alla disposizione in parola.

l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

c. 482. "Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014".